

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0000408	23/02/2024

OGGETTO: Convenzione con l'Università Telematica Giustino Fortunato, per l'attività di Tirocinio Pratico Valutativo valido per l'accesso alla Prova Pratica Valutativa ai fini dell'abilitazione all'accesso della professione di Psicologo (D.I. 567/2022), degli allievi iscritti alla medesima Scuola.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20240000471 DEL 22/02/2024

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 8 (otto) PAGINE



DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 6 (sei) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 1 (uno) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 3 (tre) PAGINE


Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 22/02/2024 17:58 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 23/02/2024 12:14 Luigi ROSSI

Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 23/02/2024 13:35 Raffaele IORIO	 Firmato Digitalmente il 23/02/2024 12:28 Antonio SANGUEDOLCE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **23/02/2024**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
 Firmato Digitalmente il 23/02/2024 13:35
Raffaele IORIO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO	Convenzione con l'Università Telematica Giustino Fortunato, per l'attività di Tirocinio Pratico Valutativo valido per l'accesso alla Prova Pratica Valutativa ai fini dell'abilitazione all'accesso della professione di Psicologo (D.I. 567/2022), degli allievi iscritti alla medesima Scuola.
----------------	--

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Delibera del Direttore Generale n. 239 del 16.02.2022, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Dirigente Responsabile U.O.S. Affari Generali, Dott. Raffaele Iorio, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

PREMESSO CHE:

- l'art. 18 comma 1, della Legge 24 giugno 1997, n. 196, recante *"Norme in materia di promozione dell'occupazione"* prevede che: *"Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica [omissis] sono emanate [omissis] disposizioni nel rispetto"* tra gli altri *"dei seguenti principi e criteri generali:*
 - a. *possibilità di promozione delle iniziative, nei limiti delle risorse rese disponibili dalla vigente legislazione, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e di soggetti privati non aventi scopo di lucro, in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime e in particolare: agenzie regionali per l'impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; università; provveditorati agli studi; istituzioni scolastiche statali e istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; centri pubblici di formazione e/o orientamento, ovvero a partecipazione pubblica o operanti in regime di convenzione ai sensi dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845; comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purchè iscritti negli specifici albi regionali ove esistenti; servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;*
 - b. *[omissis];*
 - c. *svolgimento dei tirocini sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui alla lettera a) e i datori di lavoro pubblici e privati;*
 - d. *previsione della durata dei rapporti, non costituenti rapporti di lavoro, in misura non superiore a dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti portatori di handicap, da modulare in funzione della specificità dei diversi tipi di utenti;*
 - e. *obbligo da parte dei soggetti promotori di assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro*

(INAIL) e per la responsabilità civile e di garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività; [omissis];

- f. [omissis];
- g. [omissis];
- h. [omissis]”;
- in attuazione della disposizione di legge di cui sopra, con decreto ministeriale n. 142 del 25 marzo 1998, sono state dettate norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento, prevedendo – in particolare:
 - a. che *“sono promossi tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che abbiano già assolto l'obbligo scolastico”,* nonché che i rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i tirocinanti non costituiscono rapporti di lavoro e che i datori di lavoro con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato possono ospitare contemporaneamente un numero massimo di tirocinanti pari al dieci per cento del suddetto numero di dipendenti (art. 1);
 - b. le tipologie di soggetti, pubblici e privati, abilitati all'attivazione di tirocini (art. 2);
 - c. che *“i soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento”* (art. 3);
 - d. che *“i soggetti promotori garantiscono la presenza di un tutore come responsabile didattico organizzativo delle attività; i soggetti che ospitano i tirocinanti indicano il responsabile aziendale dell'inserimento dei tirocinanti cui fare riferimento”,* così come che *“i tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati. Alla convenzione, che può riguardare più tirocini, deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento per ciascun tirocinio, contenente:*
 - *obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio assicurando, per gli studenti, il raccordo con i percorsi formativi svolti presso le strutture di provenienza;*
 - *i nominativi del tutore incaricato dal soggetto promotore e del responsabile aziendale;*
 - *gli estremi identificativi delle assicurazioni di cui all'articolo 3;*
 - *la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;*
 - *il settore aziendale di inserimento”* (art. 4);all'uopo approvando modelli di convenzione e di progetto formativo allegati al medesimo d.m.;
 - e. che i *“tirocini formativi e di orientamento hanno durata massima:*
 - a) *non superiore a quattro mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano studenti che frequentano la scuola secondaria;*
 - b) *non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano lavoratori inoccupati o disoccupati ivi compresi quelli iscritti alle liste di mobilità;*
 - c) *non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano allievi degli istituti di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative post diploma o post laurea, anche nei diciotto mesi successivi al completamento della formazione;*

- d) *non superiore a dodici mesi per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione nonché di scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post secondari anche non universitari, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi;*
- e) *non superiore a dodici mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano persone svantaggiate ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, con l'esclusione dei soggetti individuati al successivo punto f);*
- f) *non superiore a ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap” (art. 7);*
 - con nota del 29/3/2017 (prot. n. 9840), il MIUR ha fornito chiarimenti sui tirocini di cui all'art. 8 del Dlgs. n. 509/1998, precisando che la convenzione a stipularsi con la struttura pubblica deve: indicare il numero massimo degli allievi ammessi al tirocinio (dovendosi in mancanza – la convenzione riferirsi ad un solo allievo);

VISTO il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 238 *“Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'Esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”* e successive modificazioni (L. 170/2003);

VISTA la L. 170/2003 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali”* e successive integrazioni e/o modificazioni;

VISTO il D.M. del 06 giugno 2022 n. 554 recante *“Specifiche disposizioni transitorie per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo”* ed attuativo della L. n. 163/2021;

VISTO il D.I. del 20 giugno 2022 n. 567 recante *“Specifiche disposizioni transitorie per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo”* in attuazione dell'art. 7 co. 1 della L. n. 163/2021,

VISTO il D.I. n. 654 del 5 luglio 2022 *“Attuazione degli articoli 1 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163 - Laurea magistrale abilitante alla professione di Psicologo - Classe LM-51”*.

DATO ATTO CHE:

- l'Università Telematica Giustino Fortunato ha chiesto l'accensione di una convenzione per l'esecuzione e per l'attuazione delle attività di Tirocinio Pratico Valutativo valido per l'accesso alla Prova Pratica Valutativa ai fini dell'abilitazione all'accesso della professione di Psicologo (D.I. 567/2022), di studenti iscritti alla medesima Scuola presso le Strutture della ASL BARI, con comunicazione a mezzo mail del 30/01/2024 (acquisita al prot. ASL BA n.8795/2024);
- con comunicazione a mezzo mail del 14/02/2024 (agli atti della U.O.S Affari Generali), l'Università in parola ha trasmesso il modello di progetto formativo contenete gli estremi INAIL e assicurativi;
- con successiva comunicazione a mezzo mail del 19/02/2024 (acquisita al prot. ASL BA n. 25773/2024), l'Ente promotore ha trasmesso il testo convenzionale sottoscritto dal legale rappresentante, allegato sub A) al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

- dall'ultimo conto annuale del personale di questa Azienda, certificato e pubblicato, si rileva un numero di dipendenti a tempo indeterminato pari a n. 9745, ai fini di cui all'art. 1, c. 3, lett. c), d. interministeriale Lavoro e Pubblica Istruzione n. 142/1998;

RITENUTO, pertanto, di:

- accendere per la durata massima di 5 anni, convenzione con l'Università Telematica Giustino Fortunato, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto e senza possibilità di proroga e/o rinnovo tacito, per l'esecuzione e per l'attuazione delle attività di Tirocinio Pratico Valutativo valido per l'accesso alla Prova Pratica Valutativa ai fini dell'abilitazione all'accesso della professione di Psicologo (D.I. 567/2022), di massimo n. 5 allievi contestualmente per anno, iscritti alla medesima Scuola presso le Strutture della ASL BARI, come da convenzione allegata sub A) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRECISATO CHE, come chiarito nell'allegata convenzione ed in coerenza con quanto previsto dalla normativa di cui in premessa:

- l'attività oggetto della presente convenzione non dà luogo ad alcuna ipotesi di ordine occupazionale;
- l'attività del tirocinio in parola deve essere obbligatoriamente svolta fuori dall'orario di servizio;
- la Scuola in parola ha l'obbligo di far osservare le disposizioni organizzative - operative ed i provvedimenti aziendali impartiti in tema di sicurezza e di igiene del lavoro in vigore presso le strutture dell'ASL Bari;
- lo stesso Ente dovrà far osservare scrupolosamente ai soggetti autorizzati le disposizioni aziendali in materia di trattamento dei dati ai sensi del Regolamento Generale di Protezione dei Dati (GDPR) UE 679/2016 e D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., così come a non far utilizzare, trasmettere e diffondere dati, informazioni e/o circostanze di cui vengano in possesso o a conoscenza in occasione delle relative attività oggetto della presente convenzione;
- la convenzione non comporta in generale impegni di spesa né per la ASL BA, né per la Scuola in parola;
- la copertura assicurativa viene integralmente rimessa a carico dell'Università Telematica Giustino Fortunato per eventuali infortuni sul lavoro, per malattie professionali, per responsabilità civile verso terzi, rischi derivanti dall'espletamento delle attività in oggetto presso le strutture ASL BA, così come previsto dall'art. 3, d.m. 142/1998;
- l'ASL Bari è indenne da pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione;
- il tirocinio in discorso avrà la durata massima di 1 anno a decorrere dall'approvazione del presente provvedimento e per un n. massimo di 5 allievi tirocinanti contestualmente per anno, ferma la verifica del rispetto dei limiti numerici di cui all'art. 1, c. 3, lett. c), d. interministeriale Lavoro e Pubblica Istruzione n. 142/1998;
- preventivamente all'avvio dell'attività di tirocinio, è necessario acquisire il nulla osta del Direttore della U.O.C/Macrostruttura ospitante;
- il tutor aziendale è identificato nel Direttore/Responsabile della Macrostruttura ASL BA concretamente ospitante i tirocinanti e che il referente aziendale per lo specifico tirocinio deve essere dal primo autorizzato.

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi ai sensi dell'art. 3, d. lgs. 502/1992.

Assunto quanto in premessa.

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono completamente acquisite e che formano parte essenziale e fondamentale del presente atto dispositivo;

DELIBERA

1. di autorizzare la stipula di convenzione con l'Università Telematica Giustino Fortunato, per la durata massima di 5 anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto e senza possibilità di proroga/rinnovo tacito, per l'esecuzione e per l'attuazione delle attività di Tirocinio Pratico Valutativo valido per l'accesso alla Prova Pratica Valutativa ai fini dell'abilitazione all'accesso della professione di Psicologo (D.l. 567/2022), di massimo n. 5 allievi contestualmente per anno, iscritti alla medesima Scuola presso le Strutture della ASL BARI, come da convenzione allegata sub A) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai fini della successiva sottoscrizione da parte del Direttore Generale;
2. di trasmettere il presente provvedimento alla U.O.S. Formazione della ASL di Bari per i seguenti adempimenti di competenza:
 - a) notifica del presente provvedimento, unitamente alla convenzione sottoscritta dal Direttore Generale, all'Università Telematica Giustino Fortunato;
 - b) coordinamento delle attività attuative della convenzione oggetto del presente atto, d'intesa con la/le Macrostruttura/e ospitante/i i tirocinanti e, per le attività di cui al D.Lgs. n. 81/2008, il Responsabile S.P.P.A. ed in raccordo con l'Ente promotore;
 - c) acquisizione dei progetti formativi individualizzati, precedente al concreto avvio del tirocinio e verifica del rispetto dei limiti numerici di cui all'art. 1, c. 3, lett. c), d. interministeriale Lavoro e Pubblica Istruzione n. 142/1998;
 - d) comunicazione a mezzo mail all'U.O.S. Acquisizione Servizi, del nominativo dei tirocinanti e della relativa Macrostruttura ospitante, per gli adempimenti informativi al fornitore del servizio di assicurazione infortuni;
 - e) coordinamento delle attività volte rispettivamente:
 - e. 1) alla sorveglianza sanitaria, in raccordo con l'U.O.C. Medicina del Lavoro e Sorveglianza Sanitaria;
 - f) nulla osta all'eventuale proroga del tirocinio autorizzato con il presente provvedimento, salvo il rispetto previsto del termine della durata massima del periodo di formazione previsto dalla normativa di riferimento e fermo il preventivo controllo del persistere del mancato superamento del potenziale numerico di cui all'art. 1, c. 3, lett. c), d. interministeriale Lavoro e Pubblica Istruzione n. 142/1998, previa autorizzazione del Direttore della macrostruttura ospitante;
3. ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 del D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i., sulla base degli accordi Stato Regioni del 21.12.2011, il soggetto promotore si fa carico della formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro da impartire ai tirocinanti;

4. tramite il Responsabile dell'Unità operativa ospitante il tirocinio coadiuvato – ove occorra— dal Responsabile SPPA e dal Dirigente Responsabile della U.O.S. Fisica Sanitaria, viene organizzata la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi, in relazione ai rischi effettivamente presenti nei luoghi di lavoro a cui i tirocinanti vengono destinati e alle attività assegnate loro;
5. di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento nella Sezione Amministrazione Trasparente/Provvedimenti, ai sensi dell'art. 23, D.lgs 33/2013;
6. di dare atto che, dall'adozione del presente provvedimento, non derivano oneri a carico del bilancio aziendale;
7. di dare atto che tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/20213, ai sensi del vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 - quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dalla Sezione Anticorruzione e Trasparenza del vigente PIAO - tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, d.lgs. 165/2001.



SCHEMA
 CONVENZIONE TIROCINIO
 TRA

L'Università Telematica Giustino Fortunato, d'ora in poi denominata "Soggetto Promotore" e/o "Università", con sede legale in Benevento alla Via Raffaele Delcogliano, 12- C.F. 920404606025, rappresentata dal Responsabile del Corso di Studi, Prof. Fabrizio Stasolla, C.F. STSFRZ70P12H501X, giusta delega del CDA del 18.12.2019.

E

ASL BARI C.F./P. I.V.A. 06534340721, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", in persona del rappresentante legale il Direttore Generale Dott. Antonio SANGUEDOLCE, domiciliato presso la ASL BARI al Lungomare Starita, 6 - 70123 Bari

Premesso

- che il sistema formativo ed il sistema produttivo ritengono importante sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e ricerca e il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi e favorire la diffusione della cultura d'impresa;
- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1 lett. a), della legge n. 196 del 24 giugno 1997, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico;

Visto

- il regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge n. 196 del 24 giugno 1997, sui tirocini formativi e di orientamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto n. 142 del 25 marzo 1998;
- l'art. 10 del D.M. n. 270 del 22 Ottobre 2004, recante norme sugli obiettivi e le attività formative qualificante delle classi.
- D.M n.554 del 06/06/2022, il Decreto interministeriale n.567 del 20/06/2022 e il Decreto interministeriale n.654 del 05/07/2022 che ha dichiarato il corso di laurea magistrale in Psicologia, classe delle lauree LM-51 abilitante, rendendo l'attività di tirocinio obbligatorio in corso di studi.

Si conviene quanto segue:

ART. 1

(numero dei soggetti ammessi alla convenzione)



Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 196 del 24 giugno 1997, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione e di orientamento, su proposta dell'Università.

Il tirocinio può essere registrato, se non già previsto, in piano di studi con assegnazione di crediti in quanto rispetta le condizioni minime previste per i tirocini curriculari a condizione che venga autorizzato preventivamente dal Consiglio di corso di studi.

Il numero dei tirocini sarà comunque determinato dal Soggetto Ospitante sulla base delle effettive disponibilità di volta in volta verificate e, comunque, in misura non superiore a 5 tirocinanti per anno.

ART.2

(esclusione del rapporto di lavoro e contenuto del progetto)

Il tirocinio, non costituisce rapporto di lavoro né collaborazione professionale ad alcun titolo e non è lavoro subordinato o autonomo e ad esso non trovano, pertanto, applicazione le disposizioni normative e dell'autonomia collettiva inerenti il rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività è seguita e verificata da un tutor universitario e da uno psicologo iscritto all'albo professionale da almeno 3 anni.

Per ciascun tirocinante, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un "Progetto formativo" contenente le indicazioni relative ai soggetti coinvolti nell'attività e ai rispettivi obblighi.

Il soggetto promotore proporrà di volta in volta il nominativo del tirocinante, concordando con il soggetto ospitante, per il tramite del Responsabile U.O.S. Formazione ASL BA, d'intesa con il Direttore Responsabile dell'Unità Operativa ospitante il tirocinio formativo, il relativo progetto formativo.

Per la stesura del progetto formativo individuale si farà riferimento a quanto indicato dalla normativa vigente per l'ammissione all'Esame di Stato abilitante all'iscrizione nell'albo; le attività, pertanto, dovranno essere finalizzate all'acquisizione delle competenze professionali legate alla figura professionale dello psicologo

ART.3

(obblighi del tirocinante)

L'accesso alle strutture del Soggetto Ospitante ove si svolge il tirocinio è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio medesimo e solo previa predisposizione del Progetto formativo di cui all'art.2 sottoscritto dal Soggetto Promotore, dal Soggetto Ospitante e dal tirocinante.

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- garantire le qualità morali e di condotta previste dall'art. 35 D.Lgs 165/2001;
- svolgere le attività previste dal Progetto formativo;



- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro - Ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 del D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i., sulla base degli accordi Stato Regioni del 21.12.2011, il soggetto promotore si fa carico della formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro da impartire ai tirocinanti.;
- Tramite il Responsabile dell'Unità Operativa ospitante il tirocinio coadiuvato — ove occorra — dal Responsabile SPPA e dal Dirigente Responsabile della U.O.S. Fisica Sanitaria, viene organizzata la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi, in relazione ai rischi effettivamente presenti nei luoghi di lavoro a cui i tirocinanti vengono destinati e alle attività assegnate loro.
- Prima dell'inizio del tirocinio, il soggetto ospitante, per il tramite dell'U.O.S. Formazione e la U.O.C. Medicina del Lavoro e Sorveglianza Sanitaria, programma la Sorveglianza Sanitaria per i tirocinanti, ai sensi del D.lgs. n. 81/08";
- mantenere, anche dopo lo svolgimento del tirocinio, la necessaria riservatezza per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio impegnandosi per iscritto a garantire tale riservatezza;
- attenersi alle indicazioni fornite dal Soggetto Promotore e Ospitante attraverso i rispettivi tutor.

ART.4

(caratteristiche del tirocinio)

a) durata: le attività di tirocinio sono svolte in contesti operativi, per un numero pari a 350 ore complessive, da svolgere anche per frazioni di esse, presso Enti esterni convenzionati. Il range dell'impegno settimanale del tirocinio sia di 40 ore e che complessivamente venga svolto in un arco temporale di 3-12 mesi.

b) contenuti e obiettivi delle attività di tirocinio: Il/la tirocinante è tenuto/a a svolgere la propria attività in accordo con le finalità perseguite dall'Ente, attenendosi alle disposizioni relative al settore specifico in cui verrà inserito nonché ai regolamenti generali dell'Ente e a quanto indicato nell'allegato sulle Linee di indirizzo sui tirocini.

Dovrà, inoltre, operare in coerenza con gli obiettivi concordati nel progetto di tirocinio, seguendo le indicazioni del tutor in accordo con i Responsabili dell'Ente/Azienda ospitante. L'attività di tirocinio pratico è effettuata individualmente sotto la guida di uno/a psicologo/a iscritto/a alla sezione A dell'Albo da almeno tre annualità che assuma la funzione di "tutor.

Qualora dovessero intervenire modifiche nell'articolazione del Progetto Formativo di tirocinio, dovrà essere tempestivamente presentata una nuova richiesta.

ART.5

*(obblighi assicurativi)*

Il Soggetto Promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto Ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal Soggetto Promotore) e al Soggetto Promotore.

ART. 6

(strutture idonee)

I tirocini di norma, possono essere svolti sia all'interno che all'esterno dell'Università, e sono così configurati

1. Dipartimenti universitari o Istituti di discipline psicologiche presso Università e Istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;
2. Aziende Sanitarie Ospedaliere e Aziende Sanitarie Locali appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale;
3. Enti pubblici quali Ministeri, Regioni, Province e Comuni, ecc., in cui operano strutture o servizi aventi finalità psicologiche;
4. Provveditorati agli Studi nonché istituzioni scolastiche statali e non statali di ogni ordine e grado che rilascino titoli di studio con valore legale;
5. Enti privati, intesi sia come Aziende di produzione e di consulenza che come Associazioni, Enti ausiliari, Cooperative sociali, Comunità terapeutiche legalmente riconosciuti;
6. Istituzioni di ricerca (ad esempio il CNR., ISFOL, ENEA, ecc).

I tirocini presso i suddetti Enti possono essere svolti soltanto dopo la stipula di un'apposita convenzione tra l'Università e l'Ente interessato. La determinazione del numero dei tirocinanti che ogni Ente può accogliere è a discrezione dell'Ente, fermo restando il rispetto di quanto indicato dal decreto n. 142 del 25 Marzo 1998, art. 1.

ART. 7

(oneri a carico della struttura ospitante)

Il Soggetto Ospitante si impegna a:

- garantire al tirocinante l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito del tirocinio;
- garantire le condizioni di sicurezza e igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza;



- consentire al tutor del Soggetto Promotore di contattare il tirocinante e il tutor del Soggetto Ospitante per verificare l'andamento delle attività e per la stesura della relazione finale;
- informare il Soggetto Promotore di qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante;
- segnalare al Soggetto Promotore eventuali variazioni (sede, orario, ecc.) di quanto stabilito nel Progetto formativo e/o eventuali proroghe del tirocinio prima dell'applicazione delle stesse.

ART.8

(attestazioni di avvenuto svolgimento del tirocinio)

Al termine delle attività, il soggetto ospitante rilascerà all'Università e al tirocinante il libretto presenze e la relazione descrittiva delle attività svolte.

Non è previsto il rilascio di attestato in caso di parziale partecipazione al tirocinio.

ART. 9

(oneri finanziari)

La realizzazione del tirocinio per studenti iscritti ai corsi di Laurea dell'Università non comporta per il Soggetto Ospitante alcun obbligo finanziario.

ART. 10

(trattamento dati)

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire che i dati personali concernenti le stesse comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione vengano trattati esclusivamente per la finalità della Convenzione mediante elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari del trattamento sono rispettivamente Soggetto Ospitante e Soggetto Promotore. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dal Regolamento UE n. 2016/679.

ART. 11

(clausole finali)

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si applicheranno le norme di legge e regolamentari in vigore.



UNIVERSITÀ GIUSTINO FORTUNATO

D.M. 13 aprile 2006 - G.U. n° 104 del 6/05/2006 - TELEMATICA

Le Parti concordano di definire amichevolmente ogni controversia che possa nascere dalla interpretazione ed esecuzione del presente accordo. Qualora non sia possibile giungere ad una definizione conciliativa, le Parti concordano che inderogabilmente ed esclusivamente competente per ogni controversia inerente alla validità, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione per inadempimento del presente Accordo sarà il Tribunale di Bari.

ART. 12

(entrata in vigore)

La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed ha la durata di cinque anni.

Benevento,

Per l'Università Telematica Giustino Fortunato

Per ASL di Bari

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio Sanguedolce

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012

ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali



DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Ufficio Formazione	
--------------------	--

PROPOSTA N.RO 20240000471 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20240000408 DEL 23/02/2024

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Paciello Margherita	 Firmato digitalmente il 22/02/2024 11:38
Responsabile U.O.S. Affari Generali	Iorio Raffaele	 Firmato digitalmente il 22/02/2024 11:47